

COMUNE DI LAVARONE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 35 del 8.8.1996

TITOLO I I PRINCIPI

ART. 1 - PRINCIPI ISPIRATORI, FINI E OBIETTIVI PROGRAMMATICI

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti, delle associazioni portatrici di interesse diffusi, e di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo della attività.
3. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno alla cura e alla educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
4. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
5. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e, se possibile, eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare, nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
6. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico, artistico della Comunità e le sue tradizioni culturali.
7. Persegue l'armonico sviluppo economico e sociale della comunità. Concorre a salvaguardare e a valorizzare le attività più caratteristiche del contesto socio-economico locale. In particolare sostiene la risorsa del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura e della forestazione anche con iniziative volte a stimolare una migliore professionalità degli operatori.
8. Riconosce il ruolo dell'iniziativa privata, incentiva il suo coinvolgimento per promuovere un'ampia collaborazione pubblico-privato per la realizzazione di obiettivi di interesse generale.
9. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

10. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti.
11. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, provinciali e locali.
12. Il Comune individua nella biblioteca comunale "S. Freud" uno strumento fondamentale per assolvere ai bisogni culturali ed informativi della comunità locale e dei turisti e riconosce nel Sistema Bibliotecario Trentino la via attraverso la quale la biblioteca potenzia e migliora i servizi offerti ai cittadini.
13. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini.
14. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
15. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

ART. 2 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Per il raggiungimento di tali scopi, l'accesso agli atti del Comune o enti nei quali il Comune partecipa, è assicurato a tutti.
3. Il Comune assicura mezzi e strutture, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione. A tale scopo il Comune, con cadenza periodica, pubblica il notiziario di informazione comunale denominato "Agenda di Lavarone" ed eventuali altre pubblicazioni a carattere divulgativo. Detta attività editoriale non ha fini di lucro.

TITOLO II GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

ART. 3 - GENERALITA'

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme al Sindaco le funzioni di governo e indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e il relativo "status" sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale resta in carica sino alla elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 4 - FUNZIONI

1. Esso esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo statuto, gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
3. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, e nomina i rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
4. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale e dal regolamento.
5. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.
6. Può altresì esprimere orientamenti per l'adozione di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
7. Esercita le altre competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto, ed adotta gli atti necessari al proprio funzionamento.

ART. 5 - I CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che per l'atto deliberativo risultino assenti o contrari.

4. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali, o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. (Per quanto sopra si fa esplicito rinvio all'art. 14 T.U.LL.RR.O.C.).
5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o regolamento.
6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge.
7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Sindaco per iscritto.
8. Ai consiglieri spetta una indennità di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio, pari al 35% della misura massima stabilita dalla legge regionale.

ART. 6 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
6. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sarà convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno. Nella nuova seduta è comunque necessaria la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati al Comune, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
7. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno, in via d'urgenza, ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
8. Gli Assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesto obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
9. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune di Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, nonché, funzionari del

Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
11. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.
12. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Sindaco richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

ART. 7 - INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.
2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge e lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre maggioranze speciali.
4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

ART. 8 - NOMINE CONSILIARI

1. Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.
2. Il Consiglio comunale provvede alle nomine, di cui al precedente comma, in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

ART. 9 - I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

ART. 10 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
2. Le sedute delle Commissioni sono segrete salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

CAPO II - IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

ART. 11 - IL SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune e la Comunità, promuove l'attuazione del programma, approvato dal consiglio, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma e degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Riferisce semestralmente al consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5. Nelle occasioni in cui sia richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

ART. 12 - FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'O.D.G., anche in base alle indicazioni dei singoli consiglieri. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi, ove risulti necessario.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma.

5. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
6. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di segretario comunale.
7. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati, aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
8. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i per messi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto, i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta o del Segretario.
9. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.
10. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
11. Quale Ufficiale del Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

ART. 13 - DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente; può inoltre affidare, ad uno o più consiglieri, compiti specifici delimitandone funzioni e termini.

ART. 14 - VICE SINDACO

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.

ART. 15 - LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Non oltre la metà degli assessori possono essere scelti tra i cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

ART. 16 - COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco e al Segretario.
2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

ART. 17 - NOMINA

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Tra gli assessori il Sindaco designa il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione. I casi di incompatibilità alla carica di Sindaco ed assessore comunale sono stabiliti dalla legge.

ART. 18 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, (in seduta segreta) con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché, funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

ART. 19 - GLI ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.
4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

ART. 20 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1. Le dimissioni e la cessazione dell'ufficio di Assessore sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Le dimissioni di un assessore hanno effetto immediato.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione. Restano impregiudicati i diritti di proposta dei consiglieri.

ART. 21 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 22 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha, quale riferimento ultimo e unificante, il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni della comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. I regolamenti, che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale, si informano ai seguenti principi ispiratori:
 - a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
 - d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
 - e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
 - f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ART. 23 - STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. L'organizzazione amministrativa si articola in unità elementari (uffici)
2. Il regolamento di organizzazione determina la pianta organica, gli uffici e le loro funzioni. La pianta organica è articolata per uffici e stabilisce per ciascuno il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali.

ART. 24 - RIASSETTO ANNUALE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale.

ART. 25 - RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

CAPO II - FUNZIONE DIRETTIVA

ART. 26 - PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA

1. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara, svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato. Il Sindaco inoltre presiede le Commissioni giudicatrici nei concorsi ai posti di maggiore importanza (dalla VII^a q.f.), mentre per gli altri concorsi le Commissioni giudicatrici sono presiedute dal Segretario comunale.

ART. 27 - STIPULA DEI CONTRATTI

1. La stipula dei contratti spetta al Sindaco pro tempore quale legale rappresentante.

ART. 28 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive ed al quale presta, in ogni circostanza, la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti; sovrintende allo svolgimento delle attività del personale, prestando ad esso consulenza giuridica, ne coordina l'attività e dirime eventuali conflitti di competenza sorti tra i dipendenti; accerta ed indice, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. Provvede agli atti di gestione del personale individuati dal regolamento e che non siano sottoposti a controllo necessario o eventuale.
5. E' membro della commissione di disciplina e provvede alla irrogazione della censura nei confronti del personale.
6. Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge.
7. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.
8. Ordina beni e servizi, per quanto concerne le spese correnti (spese a calcolo), secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.
9. Liquidava le spese regolarmente ordinate, secondo il regolamento di contabilità.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI

ART. 29 - PRINCIPI

1. I Servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché, nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

ART. 30 - FORME DELLA GESTIONE

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

ART. 31 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
4. Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
5. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART. 32 - SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali con i criteri previsti dalla legislazione vigente, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

ART. 33 - AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniale e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda dei servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché, le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli Organi delle Aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART. 34 - ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale. Esso disciplina l'organizzazione dell'Azienda e dell'Istituzione e determina gli atti fondamentali soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale. Prevede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione.
2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco in base a criteri di documentata esperienza e capacità sulla scorta degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
3. Il Sindaco può revocare il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione dell'azienda o istituzione nel caso di insoddisfacente funzionamento o violazione degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

ART. 35 - PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale - a maggioranza assoluta dei componenti - con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 36 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità Montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART. 37 - CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

ART. 38 - PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1. La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.
2. Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal Comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;
 - b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
 - c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
 - e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
 - f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 39 - CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti Pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, in forma delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 40 - UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di un eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI LA PARTECIPAZIONE

ART. 41 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Agli stessi fini il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. L'Amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

ART. 42 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative, il Comune prevede e disciplina assemblee pubbliche finalizzate.

ART. 43 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi in relazione a problemi e materie di competenza locale.
2. E' ammesso il referendum anche su proposte di deliberazione di iniziativa popolare o di revoca di deliberazioni consiliari.
3. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.
4. Possono richiedere il referendum:
 - a) duecento (200) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con firme autenticate;
 - b) il Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati;
5. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, i regolamenti e i piani urbanistici;
 - b) il bilancio preventivo e quello consuntivo, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e i provvedimenti concernenti tributi, tariffe e rette;
 - c) gli atti relativi al personale del Comune;
 - d) i provvedimenti relativi a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - e) le opere pubbliche i cui lavori siano già appaltati;
 - f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di legge a atti che incidano sulle posizioni dei singoli;
 - g) le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nei due anni precedenti.
6. La proposta di referendum deve essere formulata in modo breve e chiaro.
7. Entro trenta giorni dalla presentazione, questa deve essere sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un organo collegiale formato dal Segretario comunale e da due garanti eletti dal Consiglio comunale e scelti in modo che garantiscano preparazione giuridico-amministrativa e imparzialità.
8. Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità.
9. Il risultato del referendum costituisce una formale espressione della volontà dei cittadini particolarmente impegnativa rispetto alle successive decisioni degli organi comunali. Il Consiglio comunale deve esprimersi sulla materia assoggettata a consultazione referendaria entro un mese dalla proclamazione della validità del referendum. L'eventuale mancato recepimento dell'esito della consultazione deve essere

adeguatamente motivato e deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

10. Nel corso di ciascun anno si può svolgere una sola consultazione riferita ad uno o più quesiti referendari. I referendum non possono comunque essere effettuati nell'anno delle elezioni comunali, nonché, nel semestre antecedente allo stesso.
11. Con regolamento sono disciplinate le modalità di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarità, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 44 - PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli elettori del Comune, in numero di almeno cento, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché, dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
3. L'organo competente sente i rappresentanti dei proponenti entro quaranta giorni dalla trasmissione della proposta.
4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.
5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

ART. 45 - DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio comunale attiva l'istituto del difensore civico mediante convenzione con il difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

TITOLO VII I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 46 - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Il Consiglio comunale determina con regolamento:
 - a) il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento a decorrere dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del medesimo;
 - b) in quali casi il suddetto termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - c) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
 - d) i criteri per la individuazione del responsabile dell'istruttoria;
 - e) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni

amministrative e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART. 47 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con proprio atto delle ragioni del ritardo.

ART. 48 - TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse renda impossibile tale adempimento, lo segnala al Segretario.
2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio.
3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte:
 - a) quando risulti necessaria per un più sollecito e razionale disbrigo delle pratiche e, in particolare, quando una pratica richieda una istruttoria particolare e altre, presentate successivamente, siano in vece di pronta definizione;
 - b) dal Sindaco o dall'Assessore competente, per ogni altra ragione di interesse pubblico.
4. Agli stessi principi si attengono gli uffici comunali per i pagamenti dei fornitori, appaltatori, prestatori d'opera o di servizi del Comune.

ART. 49 - ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

1. Per quanto concerne gli adempimenti istruttori, la motivazione degli atti, gli strumenti di partecipazione, l'istruttoria, ecc., si rinvia alle disposizioni della L.R. 13/93 e all'apposito regolamento.

ART. 50 - DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti nonché, sulla base di apposita clausola del capitolato o della convenzione, dei concessionari dei servizi comunali.
2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario, con le modalità stabilite e compatibilmente con la disponibilità del personale, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
4. Il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

5. I documenti dell'Archivio Storico del Comune sono consultabili secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

TITOLO VIII LA GESTIONE FINANZIARIA

ART. 51 - CRITERI GENERALI

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.
4. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

ART. 52 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario, equilibrio economico, flessibilità e pubblicità.
3. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.
5. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché,, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.

ART. 53 - FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI

1. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.